

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza
05	RISCOSSIONE - Riscossione tramite ruolo - Cartella di pagamento - Rateizzazione
07	IMPOSTE INDIRETTE - Registro - Base imponibile
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - Acquisto di box auto pertinenziali - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Aliquota - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)

Per la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 l'[art. 1](#) co. 55 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) introduce un regime transitorio che prevede aliquote di detrazione diverse a seconda che gli interventi vengano eseguiti o meno sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mantenendo inalterato il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

### **Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025**

Per gli interventi eseguiti dai proprietari (o dai titolari di diritti reali) sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000,00 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000,00 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

### **Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%**

Ai sensi dell'[art. 16-bis](#) co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

### **Caldaje alimentate a combustibili fossili**

Dall'1.1.2025, non godono dell'agevolazione di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L'esclusione si è resa necessaria per dare attuazione alla direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio 24.4.2024 n. 1275, sulla prestazione energetica nell'edilizia nota come direttiva "Case green" - *Energy Performance of Buildings Directive*.

### **Acquisto di box auto pertinenziali**

Nell'ambito del c.d. "bonus casa", la detrazione IRPEF compete anche per l'acquisto di box auto pertinenziali ai sensi dell'[art. 16-bis](#) co. 1 lett. d) del TUIR.

L'agevolazione, in particolare, compete per:

- gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune);
- l'acquisto di box e posti auto già realizzati dall'impresa di costruzione, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare residenziale (c.d. "detrazione IRPEF box auto"; cfr., tra le altre, C.M. 24.2.98 n. [57](#), 11.5.98 n. [121](#) e circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. [28](#) p. 36).

Testualmente, il nuovo [art. 16](#) co. 1 del DL 63/2013 stabilisce che le detrazioni del 50% per le spese 2025 e del 36% per le spese 2026 e 2027 si applicano se "sostenute dai titolari di diritto di

*proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".*

La norma, quindi, non citando le pertinenze, ma soltanto "l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale", non parrebbe consentire l'applicazione delle aliquote più elevate anche per la realizzazione o l'acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali di cui alla lett. d) dell'[art. 16-bis](#) co. 1 del TUIR.

È pur vero che condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e il box (ciò vale anche per i box o posti auto di proprietà comune) e una interpretazione estensiva della norma, che, lo si ribadisce, non si evince dal testo normativo, farebbe propendere per l'applicazione delle maggiori aliquote (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) anche nel caso in cui il box o posto auto sia pertinenza di un'abitazione principale.

Se, in generale, alle pertinenze si applica il regime fiscale previsto per la cosa principale, infatti, è anche vero che le norme afferenti agevolazioni fiscali non possono essere interpretate estensivamente.

art. 16 bis DPR 22.12.1986 n. 917

art. 16 co. 1 DL 4.6.2013 n. 63

L. 30.12.2024 n. 207

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.1.2025 - "Detrazione per l'acquisto di box auto pertinenziali con aliquota dubbia" - Zeni*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Recupero edilizio" - Zeni A.*

## **IMPOSTE DIRETTE**

[Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Modalità di determinazione del fringe benefit in base all'alimentazione dei veicoli - Novità della L. 207/2024 \(legge di bilancio 2025\) - Tabelle ACI per il 2025 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale](#)

Sono state pubblicate, sul S.O. n. 42 della G.U. 30.12.2024 n. 304, le tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che recepiscono la nuova modalità di calcolo per tale *fringe benefit* introdotta dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

### **Quadro normativo**

L'art. 1 co. 48 della L. 207/2024 modifica l'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR, recante le modalità di determinazione del *fringe benefit* per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In sostanza, la nuova disposizione:

- sostituisce il criterio alla base della determinazione del *fringe benefit*, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all'alimentazione;
- modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

Prima delle modifiche, infatti, il *fringe benefit* era calcolato in misura pari al:

- 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
- 30% con emissioni superiori a 60 e fino a 160 g/km;
- 50% con emissioni superiori a 160 e fino a 190 g/km;
- 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Viene quindi superata la disciplina precedente introdotta dall'[art. 1](#) co. 632 della L. 160/2019 e basata sulle emissioni di anidride carbonica, a vantaggio di un modello che incentiva l'assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l'assegnazione di quelle con motore

endotermico, a prescindere dalle emissioni.

### ***Nuova modalità di determinazione dei fringe benefit***

La nuova formulazione dell'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR prevede che per gli autoveicoli indicati nell'[art. 54](#) co. 1 lettere a), c) e m) del DLgs. 30.4.92 n. 285 (codice della strada), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta:

- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Occorrerà quindi individuare, sulla base della tipologia di alimentazione del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del *fringe benefit*.

### ***Nuove tabelle ACI per il 2025***

Le nuove tabelle ACI 2025 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei *fringe benefit* in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali, introducendo anche le nuove percentuali del 10% per i veicoli elettrici e del 20% per quelli ibridi *plug in*, mantenendo comunque le precedenti.

Ad esempio, considerando l'assegnazione di una *Porche Taycan* (veicolo elettrico), secondo le tabelle ACI 2025 il costo chilometrico è pari a 0,9286 e il *fringe benefit* sarebbe quindi pari a:

- 1.392,90, con percentuale al 10% per effetto delle nuove disposizioni (10% di 0,9286 x 15.000 km);
- 3.482,25, con percentuale del 25%;
- 4.178,70, con percentuale del 30%.

Considerando una Fiat Panda 1.0, stando alle tabelle ACI 2025 il costo chilometrico è pari a 0,3797 e il *fringe benefit* tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%. In base alla formulazione della norma, infatti, tale autovettura rientrerebbe nella tassazione del *fringe benefit* al 50%, in quanto non sembrano esserci deroghe per le autovetture *Mild* e *Full Hybrid* (in tal senso sembrano anche le tabelle ACI).

### ***Decorrenza delle nuove disposizioni***

Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di "nuova immatricolazione", concessi in uso promiscuo con "contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025". Mutuando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 14.8.2020 n. 46, in relazione all'analoga disposizione della L. 160/2019:

- la locuzione "di nuova immatricolazione" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.1.2025;
- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del *benefit* costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025";
- è necessario, tra l'altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.1.2025.

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.12.2024 - "Tabelle ACI 2025 con fringe benefit al 10% per le auto elettriche" - Alberti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2024 - "Risparmio fiscale allargato per le auto elettriche assegnate ai dipendenti" - Alberti - Cotto*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.*

## IMPOSTE DIRETTE

IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza - Spese di rappresentanza, di trasferta, di vitto e alloggio - Condizioni di deducibilità dal 2025 - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)

L'art. 1 co. 81 - 83 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi. Analoghe condizioni operano per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'IRAP, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC), sostenuti per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

### **Decorrenza**

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").

### **Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese**

Modificando l'art. 51 co. 5 del TUIR, viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.

Nello specifico, aggiungendo un ultimo periodo al citato co. 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui al comma 5 per:

- vitto;

- alloggio;

- viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 21/92 (vale a dire taxi o noleggio con conducente).

Le spese devono quindi essere pagate mediante:

- versamento bancario o postale;

- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

### **Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per gli esercenti arti e professioni**

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili (ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP) se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità dettati dall'art. 54-septies co. 1 - 5 del TUIR.

Peraltro, a partire dall'1.1.2025, ai sensi dell'art. 54 co. 1 lett. b) del TUIR (come sostituito dall'art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024) non concorrono più a formare il reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Fino al 31.12.2024, invece, sono irrilevanti soltanto i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, mentre concorrono alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (es. viaggio e trasporto, vitto e alloggio). Per effetto della modifica, nemmeno i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione concorreranno più alla formazione del reddito:

- né dal lato "attivo" (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente);

- né dal lato "passivo" (con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).

Posto che le nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti sono state previste sul presupposto della deducibilità della spesa (all'atto del relativo sostenimento) e dell'imponibilità del relativo rimborso (all'atto dell'erogazione da parte del committente), ci si interroga sui risvolti operativi della disposizione in seguito alle modifiche apportate dal DLgs. [192/2024](#). Infatti, riguardo a tale fattispecie, la stessa risulterebbe priva di effetti pratici. Il punto pare meritevole di ulteriori approfondimenti.

#### ***Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza per le imprese***

È stato integrato l'[art. 108](#) co. 2 del TUIR, al fine di stabilire che anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i suddetti sistemi di pagamento previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008, saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall'[art. 108](#) co. 2 del TUIR.

Tenuto conto è stata richiamata soltanto tale ultima disposizione, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contante.

Ddl. di bilancio 2025 20.12.2024

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2024 - "Confermata la stretta sulle spese di trasferta e rappresentanza" - Alberti – Fornero*

#### **RISCOSSIONE**

[Riscossione tramite ruolo - Cartella di pagamento - Rateizzazione - DM 27.12.2024 - Nuovi modelli di dilazione - Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione](#)

L'[art. 19](#) del DPR 602/73 sulla dilazione dei ruoli è stato modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. [110](#) (recependo le linee guida della L. [111/2023](#)).

Per effetto di detta modifica, a decorrere dall'1.1.2025, viene previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l'elevazione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il [DM 27.12.2024](#) (pubblicato sulla G.U. 31.12.2024 n. 305), ha dato attuazione alla nuova dilazione dei ruoli individuando i relativi criteri in base ai quali potrà essere concessa la rateizzazione.

A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione i nuovi modelli di dilazione.

#### ***Dilazione per l'anno 2025***

Per l'anno 2025 la dilazione si articola nel seguente modo:

- per le dilazioni su semplice domanda del debitore l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione, sino ad un massimo di 84 rate mensili (valevole anche per il 2026);
- per le somme di importo fino a 120.000,00 euro, documentando la temporanea situazione di difficoltà economica, le rate concedibili vanno da 85 a un massimo di 120 rate mensili (valevole anche per il 2026).

Ai fini del numero di rate concedibili sembra acquistare rilievo anche il debito residuo eventualmente già in rateazione.

### **Temporanea situazione di difficoltà economica**

Si osservi che ai fini della temporanea situazione di difficoltà economica vengono presi come riferimento i parametri quali:

- l'indice ISEE, per le persone fisiche e i soggetti titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, che è strumentale anche ai fini del numero di rate concedibili, la cui modalità di valutazione è esplicitata nell'allegato 1 al decreto;
- l'indice di liquidità, per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, che deve essere inferiore a uno (si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti), la cui modalità di valutazione è esplicitata nell'allegato 2 al decreto.

Il c.d indice Alfa, come avveniva prima, serve per determinare il numero di rate concedibili.

Nell'art. 3 del decreto si specifica che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibile sul proprio sito "un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all'ammontare del debito".

Nel caso in cui ricorrono, però, particolari eventi non occorre la dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, che è considerata in ogni caso sussistente (art. 4 del [DM 27.12.2024](#)).

Ciò avviene ove ricorra un evento eccezionale che abbia determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa del debitore.

Trattasi di eventi atmosferici, calamità naturali o ogni altro evento eccezionale.

### **Nuovi modelli**

I modelli messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono da utilizzare per le domande di dilazione proposte dall'1.1.2025 e possono essere, come di consueto, compilati presso gli sportelli o inviati tramite PEC con copia del documento di identità all'indirizzo dell'area territoriale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione.

I modelli predisposti sono i seguenti:

- modello RS per la richiesta di rateizzazione fino a 120.000,00 euro in 84 rate (c.d. "semplice richiesta"), valevole per tutti i soggetti;
- modello RDF per la richiesta di rateizzazione "documentata", per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- modello RDG per la richiesta di rateizzazione "documentata", per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- modello RDP per la richiesta di "proroga" di una rateizzazione, valevole per tutti i soggetti.

art. 19 DPR 29.9.1973 n. 602

DM 27.12.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.1.2025 - "Disponibili i nuovi modelli di dilazione dei ruoli" – Amato Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dilazione dei ruoli" - Monteleone C. - Cissello A.*

### **IMPOSTE INDIRETTE**

[Registro - Base imponibile - Determinazione del valore dell'usufrutto e delle rendite - Tasso di interesse legale del 2% - Effetti sui coefficienti \(DM 27.12.2024\)](#)

Sulla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stato pubblicato il DM [27.12.2024](#) che definisce i criteri per la determinazione del valore fiscale delle rendite e dei diritti d'usufrutto, uso e abitazione, dall'1.1.2025, tenendo conto delle novità introdotte a partire dalla medesima data dal DLgs. [139/2024](#) (razionalizzazione dell'imposta di registro, delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte indirette diverse dall'IVA).

I criteri ed i coefficienti sono i medesimi applicati nel 2024, benché il tasso di interesse legale, dall'1.1.2025, sia sceso al 2%.

#### **Tasso di interesse legale e valori fiscali di rendite e usufrutti**

Le regole per determinare il valore fiscale delle rendite e dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, sono definite:

- ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dagli [artt. 14 e 17](#) del DLgs. 346/90;
- per l'imposta di registro, da gli [artt. 46 e 48](#) del DPR 131/86.

Tali norme definiscono un sistema in base al quale i diritti vengono valorizzati applicando al valore dell'annualità (che nel caso dell'usufrutto è, a sua volta, calcolata "moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse") coefficienti differenti a seconda che si tratti di rendite/usufrutti vitalizi o di rendite/usufrutti a tempo indeterminato o determinato. In breve, a livello normativo, esistono due diversi parametri da usare nelle formule di calcolo:

- il multiplo dell'annualità (indicato negli [artt. 17](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 346/90 e [46 co. 2](#) lett. a) del DPR 131/86) che serve per determinare il valore della rendita a tempo indeterminato;
- la tabella dei coefficienti "per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie", che individua coefficienti legati all'età del beneficiario/usufruttuario e che è allegata al DPR [131/86](#) e al DLgs. [346/90](#).

In forza del disposto degli [artt. 17](#) co. 1-bis del DLgs. 346/90 e [46 co. 5-bis](#) del DPR 131/86, i citati coefficienti si aggiornano col variare del tasso di interesse: "il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione".

#### **Tetto minimo per il tasso di interesse**

A queste regole, che non sono state modificate dal DLgs. [139/2024](#) di riforma delle imposte indirette diverse dall'IVA, si è aggiunta una nuova disposizione, introdotta nel co. 1-ter dell'[art. 17](#) del DLgs. 346/90 e nel co. 5-ter dell'[art. 46](#) del DPR 131/86, a norma dei quali "ai fini della determinazione dei valori" dei citati coefficienti "non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento".

La ratio della norma risiede nella volontà di evitare il fenomeno che si è verificato nel periodo tra il 2010 ed il 2022, quando la diminuzione del tasso di interesse legale ha portato le rendite a valori abnormi.

Per questo motivo, sebbene il DM [10.12.2024](#) abbia modificato il tasso di interesse legale portandolo al 2% dall'1.1.2025, ciò non determinerà effetti sui coefficienti per la determinazione delle rendite e dell'usufrutto ai fini fiscali, che resteranno nel 2025 identici a quelli applicati nel 2024.

#### **Coefficienti stabili nel 2025**

Questo assetto viene recepito dal DM [27.12.2024](#) che conferma, per il 2025, i medesimi coefficienti applicati nel 2024, ovvero il coefficiente di 40 da applicare al valore dell'annualità per determinare il valore delle rendite a tempo indeterminato e il prospetto dei coefficienti che già era applicato dall'1.1.2024, in forza del DM [21.12.2023](#), per la determinazione del valore di rendite e usufrutti vitalizi.

Le disposizioni recate dal DM 27.12.2024 si applicano, per effetto dell'art. [2](#) del medesimo decreto:

- agli atti pubblici formati a decorrere dall'1.1.2025;
- agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dall'1.1.2025;
- alle scritture private autenticate a decorrere dall'1.1.2025;

- alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall'1.1.2025;
  - alle successioni aperte a decorrere dall'1.1.2025;
  - alle donazioni fatte a decorrere dall'1.1.2025.
- Ma è chiaro che, in realtà, i medesimi coefficienti trovassero applicazione già dall'1.1.2024.

art. 1 DLgs. 18.9.2024 n. 139

art. 17 DLgs. 31.10.1990 n. 346

art. 46 TUR

DM 27.12.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2024 - "I coefficienti per l'usufrutto restano stabili il prossimo anno" - Mauro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2024 - "Valori fiscali di usufrutto e rendite stabili il prossimo anno"*

*- Mauro*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Usufrutto - Immobili" - Mauro A.*

## FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 31.7.2024 N. 126

### FISCALE

**DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - SEMPLIFICAZIONI - Regime di adempimento collaborativo - Riforma - Procedura del ravvedimento operoso "guidato" - Disposizioni attuative**

Il DLgs. 30.12.2023 n. 221, emanato in attuazione della delega di riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, ha modificato la disciplina dell'adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 - 7 del DLgs. 5.8.2015 n. 128.

In particolare, il DLgs. 221/2023 ha modificato art. 6 co. 2 del DLgs. 128/2015, prevedendo una specifica procedura di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, nell'ambito dell'adempimento collaborativo.

In attuazione del nuovo art. 6 co. 2 del DLgs. 128/2015, con il presente regolamento sono state definite le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione ad indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo (c.d. "ravvedimento guidato").

#### **Ambito applicativo**

La procedura di ravvedimento operoso prevista dal presente regolamento si applica in due ipotesi:

- il contribuente che spontaneamente intende regolarizzare la propria posizione in ipotesi di omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle previsioni tributarie, che incidono sulla determinazione o sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- il contribuente che intende aderire alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate derivanti dalle interlocuzioni "tipiche" del regime di adempimento collaborativo.

La procedura in esame è consentita per i soli periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

#### **Contraddittorio preventivo e ravvedimento**

Tali soggetti sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata contenente tutti gli elementi necessari affinché l'ufficio sia in grado di esaminare la fattispecie concreta.

La suddetta comunicazione qualificata:

- è redatta in carta libera;
- è presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC);
- deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, qualora il documento sia trasmesso a mezzo PEC, con firma digitale.

I termini di accertamento, a questi fini, devono intendersi ridotti di due anni e di un ulteriore anno in caso di rilascio della certificazione tributaria (c.d. "visto pesante"), come previsto dalle disposizioni premiali del regime di adempimento collaborativo.

L'ufficio, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione qualificata, notifica al contribuente uno schema di ricalcolo, nel quale sono indicate le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, per le eventuali osservazioni di quest'ultimo da fornire in un termine non inferiore a 60 giorni.

A questo punto:

- se il contribuente procede immediatamente al versamento sulla base dello schema di ricalcolo, il contraddittorio si conclude;
- se, invece, il contribuente non effettua il versamento, l'ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, notifica un atto di ricalcolo contenente l'indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

#### ***Misura delle sanzioni***

Le sanzioni sono ridotte in base a quanto stabilito dall'art. 13 del DLgs. 472/97, con riferimento alla data di presentazione della comunicazione qualificata.

#### ***Presentazione delle dichiarazioni integrative***

Una volta effettuato il versamento degli importi richiesti, ai fini della chiusura della procedura, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ove ne ricorrano i presupposti.

#### ***Poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate***

Il versamento delle somme dovute in base al ravvedimento operoso "guidato" non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione qualificata.

L'Agenzia delle Entrate non può comunque reiterare i controlli già effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.